

Documento accompagnatorio del Regolamento della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri

L'applicazione dei Programmi federali di integrazione e la realizzazione dei relativi Programmi cantonali di integrazione - e di eventuali, specifiche altre attività cantonali legate al mondo dell'integrazione in Ticino - dovrà, soprattutto a livello operativo, da un lato disporre di direttive ed indicazioni chiare e non interpretabili in modo soggettivo, e dall'altro concretizzarsi in modo concentrico onde sfruttare al meglio tutte le potenzialità e le sinergie esistenti sul territorio.

A far parte della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri (in seguito CIS), organo consultivo del Consiglio di Stato (**1. cerchio**), sono proposte all'Esecutivo cantonale, per il tramite di un'apposita risoluzione governativa, persone che possano consigliare l'Ufficio del Delegato all'integrazione degli stranieri (in seguito UD), sostenere il suo lavoro e il raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento, non solo a livello di sensibilità, visioni e progettualità, ma anche a livello pratico, sfruttando al meglio le loro particolarità e potenzialità professionali, le loro esperienze e i loro contatti.

Per questo motivo (**art. 1 del Regolamento CIS**) nel loro insieme i membri della CIS devono essere rappresentativi non solo delle principali comunità di stranieri e religiose presenti in Ticino (Confederati compresi) e della società civile, ma anche delle problematiche, delle competenze e degli impegni in materia di integrazione, in particolare di quelle di competenza delle strutture ordinarie e delle misure specifiche (cfr. Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 -LStr- RS 142.20, in modo particolare l'art. 4 e gli art. da 53 a 58 concernenti l'integrazione, l'Ordinanza sull'integrazione degli stranieri del 24 ottobre 2007 e l'art. 2 lett. d) della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998).

Devono perciò essere attivi anche nel valutare la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri (**art. 2**).

La CIS può operare secondo gruppi di lavoro tematici e si riunisce regolarmente 4, massimo 5 volte all'anno, salvo necessità urgenti particolari.

La CIS sostiene e promuove (**art. 2**) i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo, e con il Delegato formula proposte per organizzare eventi ufficiali cantonali volti a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l'incontro tra gli indigeni e gli stranieri.

Il Presidente della CIS, dopo essersi consultato con l'Ufficio del Delegato - e se necessario con il Direttore del Dipartimento delle istituzioni - può prendere pubblicamente posizione su temi legati all'integrazione e alla discriminazione, oppure su proposte o scelte di natura politica regionale, federale e internazionale.

La CIS (**2. cerchio**), per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni persone esterne particolarmente cognite della materia (**art. 4**). Inoltre, accanto alla CIS si possono avere dei consulenti esterni per temi specifici e che necessitano di profili preparati, come la tematica razzismo o quella della formazione. Membri-consulenti che saranno convocati solo a dipendenza della necessità, ma che hanno diritto di voto.

Il Membro-consulente che si occuperà di razzismo e di specifici progetti di prevenzione della discriminazione terrà conto delle Raccomandazioni ai Cantoni della Commissione federale contro il razzismo del 13 novembre 2000.

I collaboratori esterni diretti dell'UD e della CIS (**3. cerchio**) come le 3 antenne di consulenza del Centro di Competenza per l'Integrazione Ticino (Acli, OCST, SOS) come pure il Centro di Documentazione e di Ricerche sulle Migrazioni, le associazioni che lavorano con e per i migranti e i nuovi arrivati, le Comunità, i Dipartimenti e gli uffici cantonali preposti, la Direzione del Dipartimento istituzioni, vengono regolarmente informati, convocati e coinvolti direttamente e concretamente dall'Ufficio del Delegato nell'attuazione dei Programmi federale e cantonale di integrazione e, se necessario, invitati a partecipare alle sedute della CIS come consulenti esterni (**art. 4**).

I responsabili dei progetti di integrazione (**4. cerchio**), quali corsi di lingue, eventi e attività di sensibilizzazione, corsi di informazione e di formazione, ecc., sono regolarmente contattati dall'Ufficio del Delegato, il quale segue le varie fasi dell'attuazione dei Programmi federale e cantonale di integrazione da parte loro.

Le istanze di sussidio a favore di progetti di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo (**art. 2**) sono presentate dai responsabili di progetti al Delegato, il quale chiede un preavviso alla Commissione. Non possono essere presenti al voto su decisioni o contributi finanziari che riguardano il loro personale interesse rappresentanti di enti, associazioni o comunità che li richiedono (**art. 5**).

È stata introdotta la facoltà del Consiglio di Stato di destituire e sostituire i membri della CIS che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni (**art. 6**).

Per il resto, per non appesantire troppo i contenuti del regolamento con normative di carattere formale, si è puntualmente indicato che l'attività della Commissione è disciplinata dalle norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008 (RL 2.4.1.4) (**art. 9**).

Si allude in modo particolare alla durata del mandato, alla segretezza e confidenzialità delle discussioni e deliberazioni, alle indennità.

Il Direttore della
Divisione degli interni:

avv. G. Santini

Il Delegato cantonale
all'integrazione degli stranieri:

F. Mismirigo